

DUVRI

ART. 26 D.LGS. 81/08

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERICO

LA DITTA PARTECIPANTE RESTITUISCE ALLA ASL CN1 COPIA DELLA PRESENTE PAGINA, APPONENDO NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE TIMBRO E FIRMA, DICHIARANDO DI AVER COMPRESO IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, DI CONCORDARE CON L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA INDICATE, IN PARTICOLARE ANCHE PER LA PROTEZIONE DEI PROPRI LAVORATORI DAI RISCHI INDIVIDUATI.

SPAZIO PER FIRMA E TIMBRO

COMMITTENTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
PARTITA IVA	P.IVA 01128930045
SEDE LEGALE	Via Carlo Boggio n. 12 – 12100 CUNEO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)	
RESPONSABILE S.P.P.	Ing. Pietro Palazzolo
MEDICO COMPETENTE	Dott. Alberto Baratti Dott. Simone Quaglia Dott. Alessandro Rapa Dott. Maria Assunta Todaro
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	MATTIO ROBERTO BASSO ROBERTO DORE LAURA MOTTA ANDREA ROSANO SILVIA BEOLETTO FABIO CASSARA' GIOVANNA CAVALLO MARIA MARCELLA FEA IVANO SANTINI GIANPAOLO MATTIUZZI ALESSANDRO SEVEGA SARA

1. PREMESSA

Obiettivo del presente documento è quello di dare corso agli obblighi prescritti all'art. 26 del D. Lgs. N. 81/08, ed in particolare:

- dare riscontro dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle Ditte incaricate che intervengono all'interno dell'ASL CN1;
- fornire ai medesimi soggetti informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- promuovere la collaborazione ed il coordinamento fra i soggetti che operano per la realizzazione di un'opera complessiva mediante predisposizione del *Documento Unico di Valutazione dei Rischi* che indica anche le misure di tutela per eliminare o ridurre le interferenze e mediante organizzazione di riunioni di coordinamento; attuare le azioni di collaborazione e coordinamento nel corso dell'esecuzione dei lavori o dei servizi.

2. VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Gli appaltatori, prima dell'accesso in Azienda dei propri lavoratori, vengono invitati alla compilazione dei moduli M00 e M01 ed alla presentazione dei documenti ivi citati.

In caso un Appaltatore venga autorizzato al subappalto, anche i Subappaltatori dovranno compilare i moduli M00 e M01 e presentare i documenti richiesti per il tramite dell'Appaltatore.

E' consentito l'accesso solo ai lavoratori delle Ditte incaricate per le quali sia completato il procedimento di verifica d'idoneità tecnico professionale.

3. INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NEI LOCALI DELL'ASL CN1

Nelle tabelle riportate di seguito sono riassunti i rischi presenti nelle aree di competenza del Committente, per ogni tipologia di locale individuato. In ogni caso i rischi presenti sono anche segnalati in loco con opportuna segnaletica di sicurezza.

Le Ditte incaricate dovranno tener conto di tali informazioni nella definizione delle misure di tutela da attivare per la protezione dei propri lavoratori, che potranno comprendere:

- l'uso di dispositivi protezione individuali;
- la realizzazione di attività di informazione, formazione ed addestramento.

Si allega al presente DUVRI la "INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO L' ASL CN1" che riguarda i rischi presenti nei locali dell'ASL CN1.

4. REGOLE GENERALI PER L'ACCESSO IN AZIENDA

Per accedere alle strutture i dipendenti dell'appaltante devono usare gli ingressi indicati dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.

ORARI DI LAVORO

Gli orari di lavoro non indicati nel capitolato d'appalto dovranno essere concordati con il R.U.P.

NOMINATIVI ADDETTI PRESENTI IMPRESA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice consegnerà un elenco dei propri dipendenti che opereranno nelle strutture interessate dal presente appalto. (modulo M01)

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; il cartellino identificativo dovrà essere sempre esposto sull'indumento di lavoro e in una posizione ben visibile.

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI, MENSA, SPOGLIATOI

Servizi igienici/spogliatoi/mensa: Saranno concordati e definiti con il R.U.P.

LOCALE ADIBITO AL PRIMO INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO/CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

L'IMPRESA Appaltatrice può depositare se necessario in base alle proprie procedure di emergenza la propria CASSETTA di PRONTO SOCCORSO nel locale concordato con il R.U.P. o con il Referente interno dei lavori.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI INTERNE/ESTERNE

L'impresa APPALTATRICE fornisce ai propri addetti apparecchi telefonici che non generino interferenze con le apparecchiature presenti.

L'utilizzo di apparecchiature radio ricevitori portatili da parte del personale dipendente dall'appaltatore deve rispettare i cartelli indicanti il "divieto di uso".

LAVORI IN CONDIZIONE DI ISOLAMENTO

In caso di lavori con accesso in ambienti confinati dovrà essere accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

USO DI ATTREZZATURE

E' vietato l'utilizzo di attrezzature dell'ASL CN 1 senza l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

USO DI AUTOVEICOLI

Qualora siano utilizzati autovetture, furgoni, ecc. per il trasporto dei materiali, dovrà essere rispettata la cartellonistica orizzontale e verticale ivi presente. La velocità massima consentita all'interno delle strutture è stabilita in 10 km/h.

LUOGHI PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI

Eventuali locali e aree verranno concordati con il R.U.P.

RISCHIO ELETTRICO

La ditta aggiudicataria, qualora necessario, dovrà prendere contatto con l'Ufficio Tecnico al fine di poter acquisire tutte le informazioni necessarie per poter operare in sicurezza.

La ditta aggiudicataria, qualora necessario, dovrà prendere contatto con il R.U.P. per individuare i punti di allacciamento necessari per il corretto svolgimento dell'attività.

Si ricorda che:

- Non si devono usare delle prese volanti e multiple;
- Se si presenta una anomalia nell'impianto elettrico segnalarla immediatamente al Servizio Tecnico dell'ASL CN1. In caso trattasi di cantiere comunicare le anomalie al capo cantiere che informerà il Servizio Tecnico su indicato;
- Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto;
- L'accesso alle cabine elettriche, ai locali macchine degli ascensori, ai locali tecnici in cui vi siano impianti elettrici ed elettronici di controllo o distribuzione, è consentito solo previo accordo e con la presenza di personale tecnico specializzato aziendale (elettricisti per le cabine elettriche; ascensoristi per i locali macchine degli ascensori, personale del CED per gli impianti telefonici e di trasmissione dati).

MESSA FUORI SERVIZIO INVOLONTARIO DI IMPIANTI TECNOLOGICI O APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Occorre adottare particolari precauzioni nelle attività in cui sia previsto l'uso di detergenti, disinfettanti o comunque liquidi, soprattutto nella pulizia effettuata nei pressi o su impianti, macchine o apparecchiature elettriche o sistemi di illuminazione. Nel caso non utilizzare liquidi o materiali che possono provocare contatti diretti o indiretti con parti in tensione o guasti.

Adottare particolari precauzioni nell'utilizzo di macchine o apparecchiature elettriche (non utilizzarle con mani bagnate; prestare particolare attenzione al gocciolamento di soluzioni fisiologiche, molto conduttive, su apparecchi elettromedicali; ecc) che devono essere marchiate CE; effettuare regolare manutenzione e verifiche periodiche sulle macchine ed apparecchiatura ad alimentazione elettrica; non inserire apparecchiature elettriche di elevata potenza ma chiedere preventivamente l'autorizzazione all'Azienda.

Durante l'attività non lasciare macchine, impianti o attrezzature incustodite e/o prive di protezioni.

Le apparecchiature installate dovranno rispettare quanto previsto D. Lgs. 81/08, in particolare le prescrizioni contenute nel titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale".

MOVIMENTAZIONE PAZIENTI E CARICHI

Tutto il personale che effettua movimentazione carichi deve essere preventivamente informato sul rischio, formato ed addestrato sulle tecniche di movimentazione carichi e sul corretto utilizzo di ausili minori e maggiori.

Se vengono effettuate attività con il personale aziendale occorre il preventivo coordinamento al fine di effettuare correttamente le varie fasi della movimentazione carichi

RISCHIO DI ESPLOSIONE O INCENDIO

Si ricorda che è assolutamente **VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE IN TUTTI I LOCALI**. Qualora si utilizzino fiamme libere dovranno essere messi in atto tutti i provvedimenti volti a evitare l'insorgenza di incendi. Non ostruire le vie di esodo ed evitare il deposito di materiali in corrispondenza di impianti o dotazioni antincendio.

RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Qualora si debbano svolgere lavori con l'utilizzo di macchine con emissioni sonore rilevanti (martello demolitore, ecc.) dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione e i regolamenti locali.

Qualora l'attività comporti l'emissione di polveri occorre compartimentare i vani occupati dal personale e procedere con le lavorazioni nelle ore con minor presenza di persone.

Qualora l'attività comporti l'emissione di vibrazioni date dalle lavorazioni occorre procedere con le lavorazioni nelle ore con minor presenza di persone.

In ogni caso tutte le operazioni dovranno essere compiute con estremo riguardo alle destinazioni d'uso dei locali in cui ci si trova ad operare, nel rispetto dei pazienti presenti e delle eventuali attività sanitarie in corso.

RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Qualora nelle vicinanze dell'area interessata dagli interventi operino contemporaneamente più ditte è necessario evitare che esse invadano la zona interessata ai lavori in corso.

Trattandosi di locali tecnici prestare particolare attenzione ai luoghi con spazio ridotto o disagiata, ai percorsi per la possibile presenza di ostacoli, gradini, ecc.

RISCHIO BIOLOGICO

Presso gli ospedali il rischio di esposizione ad agenti biologici è generalmente presente, in relazione alla possibilità di venire a contatto con il paziente o con materiale biologico; in particolare tale rischio è presente in tutti i reparti, ambulatori, sale diagnostiche, sale operatorie e pronto soccorso.

In caso di infortunio avvisare immediatamente il Medico Responsabile o il Coordinatore del reparto che provvederà a compilare la richiesta per gli esami della fonte e recarsi subito al Pronto soccorso per la routine prevista.

L'accesso alle sale operatorie deve avvenire nel rispetto del "Regolamento sale operatorie ASL CN1" presente come allegato al documento M02 INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO L' ASL CN1.

L'accesso nei restanti ambienti sanitari deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e delle modalità indicate Responsabile locale.

NORME DI RADIOPROTEZIONE

Nelle strutture di competenza della ASL CN 1 le partiche radiologiche sono attuate con macchine che utilizzano tubi a raggi X utilizzati nella diagnostica per immagini o in attività complementari quali interventistica e pratiche odontoiatriche con tensione anodica massima pari a 150 kVp. Non sono utilizzate sorgenti radioattive artificiali di alcun tipo;

L'utilizzo di tali macchine radiogene comporta la classificazione degli ambienti di lavoro secondo il D. Lgs. 230/95 ("Zona Controllata" o "Zona Sorvegliata"). in base al carico e modalità di lavoro presente;

Tali zone sono individuate tramite cartellonistica se del caso luminosa riportante la tipologia di zona con il pittogramma di pericolo da radiazioni ionizzanti.

le norme di radioprotezione interne come il nominativo dell'esperto qualificato, ed eventuali altri documenti riguardanti la radioprotezione sono aggiornati periodicamente sulla pagina internet ASL CN1 accessibile al pubblico di cui si lascia il link <http://www.aslcn1.it/nc/azienda/strutture-in-staff-line-alla-direzione-sanitaria/fisica-sanitaria/>

Tali apparecchiature sono utilizzate da personale qualificato della Radiologia (TSRM e radiologi) e da medici specialisti in attività complementare.

L'accesso di personale della ditta in una zona classificate è subordinato oltre alla giustificazione prevista nel contratto o dagli accordi specifici a:

- Al rispetto di tutta la normativa in tema di radioprotezione (in particolare la classificazione attuata da parte di proprio esperto qualificato incaricato, idoneità sanitaria e formazione adeguata

prevista dal D. Lgs. 230/1995 e s. m. i. (ex art. 61 comma 2 lettera e art. 62 lettera b, art. 7 D. Lgs. 187/00...)...

- All'autorizzazione nelle sale operatorie della direzione sanitaria del presidio ospedaliero cui afferiscono e del medico specialista responsabile dell'intervento con l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti.
- Nel caso di attività di informazione e formazione ed addestramento riguardo a dispositivi di una particolare ditta occorre l'autorizzazione del direttore dell'esecuzione del contratto
- Al rispetto delle norme di radioprotezione interne dell'ASLCN1, fatta esclusione per quelle di specifica competenza della ditta, come di seguito specificato. Le norme specifiche per tipologia di apparecchiatura sono comunque presenti sulla cartellonistica affissa nella zona classificata nel caso di macchine fisse o presso l'apparecchiatura nel caso di macchine mobili;
- Al rispetto delle norme di radioprotezione e comportamento della ditta, in particolare quelle relative all'utilizzo dei dosimetri personali e dei DPI e DPC ove previsti. L'azienda esterna fornisce al proprio personale i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione da utilizzare secondo le proprie norme di radioprotezione interne. L'azienda esterna si assicura preventivamente che il proprio lavoratore sia dotato di mezzi di radio-protezione individuali adeguati in base alle indicazioni del proprio esperto qualificato e medico autorizzato competente.

A tal fine si fa presente che una dotazione di DPI è disponibile presso le sale operatorie: o le zone classificate: la ditta deve preventivamente verificare con il responsabile dell'attività presso la zona classificata dell'ASL dove si opererà che i DPI necessari siano disponibili in numero adeguato anche per i propri lavoratori e di tipo adeguato (tipo, potere attenuante, taglia, peso...). In caso contrario dovrà provvedere in proprio accordandosi, con il responsabile suddetto per garantire la presenza e pulizia /sterilità dei propri DPI:

- al rispetto delle indicazioni del medico specialista e del Tecnico sanitario di radiologia medica presenti.

Nel caso il personale della ditta non sia autorizzato è fatto divieto di entrare nella zona classificata con la macchina radiogena in funzione e qualsiasi operazione nelle aree classificate deve essere effettuata con l'apparecchio in fase di stand-by, evitando assolutamente il suo funzionamento con il personale presente nella sala; pertanto ogni prova o verifica dell'erogazione dei tubi a raggi X deve essere fatta dalle postazioni di comando, dietro le barriere appositamente predisposte. Considerando tali criteri operativi risulta evidente che il Vs personale può operare solo in zone libere e non necessita, per tali

lavorazioni, di classificazione radio protezionistica

L'azienda esterna deve allegare ed aggiornare l'elenco dei propri lavoratori classificati che opereranno presso la ASLCN1 associandovi la relativa classificazione per gli atti di rito come sopra descritti.

La ditta comunica il nominativo del proprio esperto qualificato ed i recapiti per contattarlo e fornisce ogni notizia utile per il contenimento del rischio interferente in suo possesso.

Gli esperti qualificati della ASL CN1 e della ditta collaborano e si scambiano informazioni e dati al fine di ottimizzare le misure di radioprotezione.

L'esperto qualificato dell'ASL CN1 è contattabile tramite la direzione sanitaria di presidio o la fisica sanitaria o direttamente tramite il recapito sulla intranet come descritto

il recapito della medicina del lavoro è medicina.lavoro@aslcn1 ed è contattabile tramite il centralino 0172719111 o tramite la direzione sanitaria di presidio

Informativa

Le radiazioni ionizzanti sono prodotte da macchine radiogene o dal decadimento di elementi radioattivi.

Le Radiazioni ionizzanti rientrano nella lista IARC delle sostanze e fattori ritenuti cancerogeni per l'uomo

Le zone classificate per il pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti sono segnalate da specifica adeguata cartellonistica come nell'esempio il simbolo generico di radiazioni ionizzanti a sinistra mentre quello rosso a destra enfatizza il rischio letale di tali radiazioni.



Possono essere associate alla cartellonistica segnalazioni luminose.

Bibliografia essenziale

D. Lgs 230/95 e s. m. e i.

Direttiva Euratom 59/2013

ICRP 60, 103

Linee guida Regione Piemonte 1998 e 2001

Radioprotezione 2000 CD su radioprotezione del paziente degli operatori e della popolazione in radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia della Regione Piemonte.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi>

5. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Le emergenze sono dettagliate nel piano di evacuazione e sono disponibili presso il servizio di prevenzione e protezione. Le strutture aziendali sono dotate di planimetrie con le relative norme comportamentali da attuare in caso di emergenza ed evacuazione. Le uscite di sicurezza e i presidi antincendio sono in ogni caso evidenziati con specifica segnaletica.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenza prende avvio da un'analisi sistematica dell'attività lavorativa, tenuto conto di tutte le variabili che possono incidere sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, fra le quali, certamente:

- ⇒ Le lavorazioni che devono essere svolte dai lavoratori delle Ditte Incaricate per l'esecuzione dei lavori
- ⇒ Il numero dei lavoratori complessivi interessati, sia come dipendenti delle Ditte incaricate che come lavoratori autonomi
- ⇒ Il numero di ditte incaricate
- ⇒ Le caratteristiche delle aree esterne, dei fabbricati e dei locali nei quali saranno svolte le attività lavorative in oggetto
- ⇒ La presenza di personale del Committente nell'area nella quale devono essere svolte le lavorazioni in oggetto, o anche in prossimità di tale area
- ⇒ L'eventuale contemporaneità delle lavorazioni connesse con la realizzazione delle opere, anche con riferimento all'eventuale presenza dei lavoratori del Committente nelle aree suddette
- ⇒ Le sorgenti di rischio la cui presenza si determina in ragione delle lavorazioni in oggetto
- ⇒ Gli eventuali inquinanti fisici, chimici e biologici sviluppati nel corso delle attività, nonché la loro possibile persistenza nelle aree in cui sono prodotti

Presi in conto i parametri elencati, si dà atto che nel caso specifico NON E' POSSIBILE ESCLUDERE la presenza di interferenze.

Di seguito si provvede alla valutazione dei rischi di interferenza e alla definizione delle misure di tutela necessarie.

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
AI19	ATTIVITA' CON POTENZIALE PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
BI11	TRANSITO DI MEZZI DI TRASPORTO E D'OPERA
BI12	SITUAZIONI CHE DETERMINANO RISCHIO DI CADUTA A LIVELLO, INCIAMPO

7. MISURE DI TUTELA PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Costituisce misura di tutela fondamentale l'applicazione delle attività di cooperazione e coordinamento nel corso dei lavori; allo scopo si precisa che verranno eseguite e verbalizzate secondo la modulistica M05 opportune riunioni di coordinamento, secondo le modalità specifiche previste dal Referente interno dei lavori (o suo sostituto) o su richiesta di una delle Ditte incaricate, presumibilmente nelle seguenti occasioni:

- prima dell'inizio dei lavori;
- in tutti i casi venga coinvolto nell'attività un nuovo intervenente, sia in seguito ad un contratto temporalmente successivo ai presenti che in caso di autorizzazione al subappalto, sempre prima dell'ingresso del nuovo interveniente;
- in caso di situazioni che a giudizio degli intervenienti o del committente non siano state previste nel presente documento.

I verbali compilati saranno archiviati dal RUP dei lavori.

8. PRESTITO D'USO D'ATTREZZATURE

E' vietato l'utilizzo di attrezzature di lavoro non di proprietà da parte delle Ditte incaricate

9. MISURE DI TUTELA DA ATTIVARE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le ulteriori misure di tutela che devono essere attivate per la protezione di tutti i lavoratori intervenienti e riepilogate di seguito, riguardano l'eliminazione, se possibile, ovvero la riduzione dei **rischi da interferenza**, e devono essere adottate dagli intervenienti oltre a quelle necessarie per la protezione dai rischi propri dell'attività direttamente eseguita da ciascun lavoratore ed a quelle per la protezione dai rischi eventualmente segnalati nella sottostante tabella del presente documento.

Non si riporta nelle tabelle di dettaglio seguenti il richiamo alla misura di tutela consistente nell'**informazione e formazione dei lavoratori**, che in ogni caso deve essere adottata da tutti i datori di lavoro coinvolti secondo le indicazioni di legge e la buona prassi.

Le misure di tutela sotto elencate devono essere applicate a cura delle Ditte incaricate in tutti i casi nei quali i rispettivi rischi sono stati evidenziati nella sottostante tabella

MISURE DI TUTELA

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
AI19	ATTIVITA' CON POTENZIALE PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
	limitare l'accesso all'area dove si utilizzano gli agenti biologici, esponendo eventualmente opportuna segnaletica di sicurezza
	dotare tutti i lavoratori intervenienti di dispositivi di protezione individuali
	stabilire e far applicare a tutti i lavoratori intervenienti procedure di igiene personale e di vestizione
	segnalare eventuali situazioni ritenute pericolose. Effettuare regolare pulizia delle macchine, ed attrezzature utilizzando idonei DPI. Si raccomanda, di prestare particolare attenzione e di utilizzare idonei dispositivi individuali di protezione nello smaltimento rifiuti, nella manipolazione di strumenti, attrezzature, indumenti e biancheria e in tutte quelle manovre che possono comportare contatti accidentali con aghi, taglienti o altro materiale a rischio.
BI11	TRANSITO DI MEZZI DI TRASPORTO E D'OPERA
	rispettare rigorosamente il piano di circolazione e tutte le misure già esposte sotto la voce: Circolazione dei veicoli: norme generali e procedure specifiche
	nelle zone operative all'interno del perimetro ASL transitare sempre a velocità moderata e comunque non superiore a 10 km/h

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
	è vietata la sosta dei veicoli fatto salva specifica autorizzazione; prestare la massima attenzione nelle aree a scarsa visibilità e nelle aree prossime alle uscite. Prestare particolare attenzione e rallentare ulteriormente la velocità in caso di pioggia, neve o ghiaccio; prestare la massima attenzione nell'effettuare le manovre eventualmente richiedendo la collaborazione di colleghi; prestare attenzione a macchine ed attrezzature presenti nei cortili. Prestare particolare attenzione alle persone presenti, in particolare alle persone disabili, alle persone anziane ed ai minorenni. I rifiuti devono essere collocati nei vari contenitori predisposti dall'Azienda ovvero in appositi contenitori previo accordo con il RUP o il servizio Gestore. Occorre transitare sui lati dei cortili; se si usa il carrello per trasporto materiale o rifiuti occorre tirare lo stesso e non spingerlo al fine di avere buona visibilità del tragitto e di eventuali altri veicoli e prestare particolare attenzione nelle zone con limitata visibilità. Negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale, nell'uscire dagli ascensori, occorre che per primo esca l'operatore e in un secondo momento, verificata l'assenza di transito di persone o altri mezzi di trasporto persone o materiali, il mezzo di trasporto che verrà posizionato a lato del corridoio per procedere alla eventuale chiusura della porta. Nella movimentazione di qualsiasi mezzo di trasporto, assicurarsi di avere sempre idonea visibilità. Prestare attenzione alle porte che si aprono sui corridoi o comunque nelle zone di transito e non transitare nell'area di apertura. Se occorre utilizzare il carrello elevatore, richiedere l'intervento di personale specializzato previa autorizzazione aziendale. In caso di incendio seguire le procedure aziendali.
BI12	SITUAZIONI CHE DETERMINANO RISCHIO DI CADUTA A LIVELLO, INCIAMPO
	la ditta si deve attenere agli orari, agli accessi, ai percorsi ed alle modalità comunicategli. Le aree esterne devono essere mantenute libere e pulite.
	se si realizzano aree di transito interne pericolose per il tipo di lavoro svolto, per il tipo di materiale depositato, per il rischio di incidenti a terzi, la ditta delimita l'area, impedisce il passaggio con mezzi idonei (mobili e non) ed applica idonea segnaletica. E' vietata la presenza di carichi sospesi su aree di transito, vie di fuga, spazi di lavoro.
	nell'attraversare gli ambienti di lavoro il personale deve prestare attenzione ai percorsi. Possono essere presenti tratti di pavimentazione con rischio maggiore di scivolamento per il minor coefficiente di attrito dovuto al tipo di materiale o all'usura o al trattamento superficiale effettuato dalla ditta che esegue le pulizie. Il personale deve indossare idonei DPI ed osservare la cartellonistica.

10. COSTI DELLA SICUREZZA

Si riportano di seguito i valori di stima relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene per l'appalto in oggetto. La valutazione di tali costi deriva dalle specifiche situazioni individuate nel presente piano.

Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziati dell'appalto con l'unico scopo di permettere una valutazione dei costi della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Si ritiene necessario chiarire la differenza tra i termini “Costi della Sicurezza” e “Oneri della Sicurezza”, precisando sin da subito che si considerano in questo ambito i COSTI DELLA SICUREZZA.

La distinzione tra Costi della sicurezza e Oneri della sicurezza nasce dalle diverse “dizioni” letterali che si rinvencono nella normativa italiana, in particolare al punto 1.1.1 lettera m), dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza:

“**costi della sicurezza**: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche”.

Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra:

❖ **COSTI** da prevedere alla luce di quanto riportato nel DUVRI, che:

- fanno riferimento al “PROGETTO DELLA SICUREZZA”;
- sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dalla Committenza dell'appalto;
- sono somme conseguenti ad attività che l'appaltatore deve porre in essere “ex contractu”;

❖ **ONERI** relativi ai Piani Operativi (P.O.S) che:

- sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi attraverso il Piano Operativo e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza;
- sono somme conseguenti ad attività che l'appaltatore deve porre in essere “ex lege”.

Con il DUVRI la committenza, a seguito di un'attenta valutazione della sicurezza generale dell'appalto, delle sue caratteristiche di contesto e delle sue peculiarità, detta specifiche prescrizioni operative che illustrano le modalità di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni.

Essendo il DUVRI parte integrante del contratto, le ditte hanno l'obbligo di adeguarsi ed adempiervi, mentre il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti.

Per questo motivo, tali spese, sono, per la committenza dei “COSTI”.

L'importo così individuato costituirà il "costo della sicurezza" previsto nel DUVRI e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle ditte.

La modalità per la stima dei COSTI tiene conto:

- o del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralità di soggetti;
- o del fatto che esistono delle "spese" che il Committente deve stimare quali COSTI della Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di più ditte. Alcune delle "spese" da stimare in taluni casi sono COSTI (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono ONERI (in quanto a carico del Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice in relazione alla specifica attività d'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.);
- o vi sono alcune "spese" che sono sempre dei COSTI della sicurezza e che vanno determinati in fase di progettazione. Tali costi sono riferiti alla precisa ingerenza del committente sull'esecuzione di alcune attività con specifiche modalità, oppure sono riferiti alle specificità dell'appalto

COSTI PER LA SICUREZZA

Categoria di intervento	Descrizione	Costo totale (€)
Apprestamenti	Nastro segnaletico	5,00
Specifiche procedure previste nel DUVRI	Formazione e informazione specifica	25,00
Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	Imprevisti	45,00
Misure di coordinamento	Riunione per coordinamento e aggiornamento DUVRI	125,00
TOTALE (costi totali della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta)		200,00

Modulistica allegata al DUVRI

M00 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

M01 - AUTORIZZAZIONE INGRESSO APPALTATORI

M02 - NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI ASL CN1

M04 - RISCHI DA IMPRESA

M05 - VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

VISTO, LETTO ED APPROVATO:

COMMITTENTE	Responsabile unico del Procedimento A.S.L. CN 1		Tel e-mail:
	Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione A.S.L. CN 1		Tel e-mail:
IMPRESA APPALTATRICE OPERE / SERVIZI	Datore di lavoro o Dirigente delegato alla SICUREZZA		Tel : e-mail:
	Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione		Tel : e-mail:

....., li

Il presente DOCUMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, VIENE CONSEGNATO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COMMITTENTE (RUP) AFFINCHÉ SIA INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO.